

Zeitschrift:	Quaderni grigionitaliani
Herausgeber:	Pro Grigioni Italiano
Band:	19 (1949-1950)
Heft:	3
Artikel:	Il diritto di cittadinanza nel Grigioni dal 1803 ai nostri giorni considerando specialmente il Grigioni Italiano
Autor:	Luminati, Felice
DOI:	https://doi.org/10.5169/seals-17943

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 24.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Il diritto di cittadinanza nel Grigioni

dal 1803 ai nostri giorni

considerando specialmente il Grigioni Italiano

Felice Luminati

IV.

II. Diritto di cittadinanza di Lega

Il diritto di cittadinanza di Lega fu sempre il diritto di cittadinanza base nel Cantone dei Grigioni. Fin dal 1512 i Comuni avevano stabilito di non accettare nessun straniero se non a condizione che le Tre Leghe fossero d'accordo.¹⁾

La qualità di cittadino di una Lega era sufficiente per essere anche cittadino cantonale, cioè cittadino dello Stato libero delle Tre Leghe. Non bisogna però pensare che fosse facile diventare cittadino di una lega! Anzi era una cosa difficilissima poiché, oltre alle precise e gravi condizioni da soddisfare, molte volte era completamente impossibile, se ai grigioni pareva che una tale naturalizzazione portasse sconcerto ai loro interessi economici e sociali.²⁾ Altre volte invece si poteva facilmente acquistare il diritto di cittadinanza, pagando però una forte somma, come fu il caso per Coira la quale speculò sulle tasse di naturalizzazione per sollevare le finanze della città.³⁾ L'introduzione stessa alla «Legge sull'acquisto del diritto di cittadinanza di una Lega come diritto di cittadinanza del Cantone» del 27 agosto 1803, dice che l'acquisto del diritto di cittadinanza di una delle Tre Onorevoli Leghe era reso quasi impossibile da gravissime condizioni.⁴⁾ Ed è per questo che il Gran Consiglio si decise, lui stesso, a stabilire le condizioni generali future, sotto le quali il completo diritto di cittadinanza cantonale potesse essere acquisito.

1) Pieth F. pag. 113.

2) I giudei, per esempio, erano completamente esclusi dal Cantone e non potevano neppur sostenere nel Cantone. Proclama del Piccolo Consiglio del 30 agosto 1803. v. Offizielle Sammlung, Chur 1807, I Band, pag. 198.

3) Jecklin F.: Materialen zur Standes- und Landesgeschichte Gemeiner III Bünde 1464-1803, I Teil: Regesten, Basel 1907, pag. 600.

4) Offizielle Sammlung, Chur 1807, I Band, pag. 119.

Da questo momento vediamo che una scissione, anche se non proprio completa e netta, è fatta fra il diritto di cittadinanza cantonale e quello di Lega.

Questa distinzione è rafforzata e determinata ancor più dalla legge del 12 luglio 1823 « sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza comunale, di Lega e cantonale ». ⁵⁾ Il titolo stesso conferma questa distinzione. Però se osserviamo il testo della legge la cosa non è così chiara: i diritti di cittadinanza di Lega e del Cantone sono trattati in uno stesso capitolo e pare siano complementi l'uno dell'altro. Infatti il diritto di cittadinanza di una Lega, che può essere acquisito solo dopo approvazione dei Consigli a Comuni della Lega stessa, è indispensabile e sufficiente per ottenere quello cantonale. Questo però vale soltanto per i cittadini non cantonali. Per quelli cantonali, ⁶⁾ il diritto di vicinato di una Lega dipendeva unicamente dalla maggioranza di questa. Il Cantone aveva soltanto limitata la tassa, per questa concessione a 300 fiorini.

Fra questi non cantonesi bisogna ancora distinguere i cittadini di altri Cantoni svizzeri ed i non-svizzeri, ma vedremo in seguito le condizioni di naturalizzazione di costoro. Brevemente si può dire che se la Lega non li accettava, di modo che, dal fatto che molti erano già stati accettati come cittadini di un Comune o Giurisdizione, questi restavano semplici cittadini comunali o di una Giurisdizione. Tale risultato era poi una cosa facilissima poiché le condizioni domandate dalle Leghe erano sempre rigorosissime. Per esempio, negli Statuti della Lega Grigia, pubblicati nel 1827, leggiamo che nessun soggetto e nessun altro deve essere accettato come cittadino di Lega (Pundsleüth) e che quelli i quali sono già stati accettati devono contentarsi del titolo onorifico e non occupare nessun impiego né nella Lega né nei Comuni. ⁷⁾ Per i cittadini di un'altra Lega che acquistavano la cittadinanza della Grigia occorrevano pure 10 anni di domicilio prima di poter partecipare agli utili, agli impieghi e uffici della Lega.

L'articolo 2 della legge del 1823 ci fa conoscere che è ben possibile ottenere e possedere il diritto di cittadinanza di più di una Lega, però non è possibile esercitarlo, nello stesso anno, in più di

⁵⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 158 ss.

⁶⁾ Non bisogna dimenticare che questa legge fu emanata in un momento in cui i differenti diritti di cittadinanza nel Canton dei Grigioni, vale a dire il diritto di cittadinanza comunale, di Giurisdizione, di Alta Giurisdizione, di Lega e cantonale, erano completamente indipendenti e potevano essere acquisiti singolarmente, di modo che esistevano dei cittadini che possedevano un unico diritto di cittadinanza, sia stato questo cantonale, comunale, di Lega o di Giurisdizione.

⁷⁾ Archivio Cantonale, Coira: Sammlung der Urkunden, Statuten und Gesetze des Löbl. Obern Bundes, Chur 1827, pag. 38.

una Lega, come è prescritto dall'articolo 23 della Costituzione,⁸⁾ che dice: « Il diritto di votare su affari di Stato e quello di coprire cariche di Stato può venir esercito nello stesso tempo solo in una comune ».

La legge del 1835, con aggiunte del 1837 e 1838,⁹⁾ non introdusse molti cambiamenti, se non un trattamento speciale per gli attinenti del Cantone o di un Comune. Gli attinenti (*Angehörige*) erano quella classe di persone che da lungo tempo abitavano nel Cantone, ma che non avevano mai acquistato il diritto di cittadinanza, e che però erano quasi considerate come cittadini poiché, godevano, come vedremo in seguito, dei diritti speciali non concessi agli stranieri da poco domiciliati nel Cantone. Questi attinenti del Cantone o di singoli Comuni, potevano infatti acquistare la cittadinanza di un Comune senza quella di Giurisdizione, di Lega e del Cantone.¹⁰⁾ Inoltre se un attinente cantonale aveva acquistato, sotto le condizioni determinate dalla legge, la cittadinanza comunale, giurisdizionale e cantonale, o l'assicurazione di questa, poteva diventare cittadino di Lega col semplice annuncio al Capo della Lega ed il pagamento di una tassa di 50 fiorini.

Questi erano nuovi colpi che il potere cantonale crescente dava alle Leghe ormai vicine alla loro scomparsa. Il Cantone voleva eliminare questa classe degli attinenti e cercava quindi di facilitare la loro naturalizzazione battendo contro il più forte ostacolo che in questo campo era rappresentato dalle severissime condizioni per l'acquisto del diritto di cittadinanza delle Leghe.¹¹⁾

La situazione del diritto di cittadinanza di Lega restò pertanto così fino al 1. marzo 1853, data dell'entrata in vigore della nuova « Legge sulla impartizione della cittadinanza cantonale e comunale », già messa in relazione con la Costituzione cantonale del 1854, la quale sopprimeva completamente la suddivisione politica del Cantone in Leghe. Con la scomparsa delle Tre Leghe anche il diritto di cittadinanza di Lega fu eliminato e la nuova legge lasciò i soli diritti di cittadinanza cantonale e comunale.¹²⁾

Per quanto concerne i diritti e doveri del cittadino di Lega, possiamo rimandare il lettore all'esposizione antecedente dei diritti e doveri del cittadino cantonale. E' infatti normale che un cittadino di Lega abbia gli stessi diritti e doveri di un cittadino cantonale allorquando il diritto di cittadinanza di Lega contiene quello cantonale.

8) Raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 13, art. 23.

9) Raccolta ufficiale, Coira 1487, Tomo quarto, pag. 3 ss.

10) Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 5, art. 6.

11) Verhandlungen des Grossen Raths, 1838, pag. 105 e 108 ss.

12) Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 28: Costituzione pel Cantone Grigione del 1 febbraio 1854, e pag. 92: Legge sulla impartizione del diritto di cittadinanza cantonale e comunale del 1 marzo 1853. v. anche Pieth F. pag. 445.

III. Diritto di cittadinanza di giurisdizione o di Comun grande

Nella Costituzione dell'Atto di Mediazione,¹⁾ come pure in quella del 1814,²⁾ è confermata la suddivisione politica del Cantone in Comuni Grandi e Giurisdizioni. Queste suddivisioni comprendevano generalmente più Comuni o Vicinanze comunali rappresentanti una certa unità geografica. La Valle di Poschiavo, per esempio, formava il Comun Grande di Poschiavo, comprendente le due Vicinanze di Poschiavo e Brusio. La Bregaglia formava l'Alta Giurisdizione di Bregaglia che comprendeva i Comuni Grandi di Obporta e Unterporta ambedue composti di tre Vicinanze, cioè: per Obporta Casaccia, Stampa, Vicosoprano, e per Unterporta Bondo, Castasegna e Soglio. La Valle Mesolcina e Calanca pure formavano una sola Alta Giurisdizione, quella di Mesocco, suddivisa nei tre Comuni Grandi o Giurisdizioni di Mesocco, Roveredo e Calanca, suddivisi a sua volta in parecchie Vicinanze.³⁾ Questa suddivisione politica rimase fino al 1851, data della entrata in vigore della « Legge intorno alla suddivisione del Cantone Grigioni in Distretti e Circoli ».⁴⁾

Tali Alte Giurisdizioni, Giurisdizioni o Comuni Grandi, godevano di una grande indipendenza ed ogni decisione legislativa doveva essere accettata dalla maggioranza di queste. Esse avevano Statuti propri, proprie autorità ed erano realmente Stati sovrani. Lo Stato centrale poteva prendere indipendentemente soltanto decisioni puramente necessarie alla sua esistenza.⁵⁾

Ma, dopo l'Elvetica e l'Atto di Mediazione, lo Stato centrale rafforzò le sue posizioni e competenze, di modo che, nella Costituzione cantonale del 1814, troviamo determinati gli attributi dei Comuni Grandi e delle Giurisdizioni. Per quanto concerne il diritto di cittadinanza di una Giurisdizione però, nè la Costituzione nè la « Legge sull'acquisizione ed esercizio dei diritti di cittadinanza comunale, di Lega e cantonale »⁶⁾ del 1823, determinano qualchecosa. Quindi fino al 1835⁷⁾ le Giurisdizioni erano completamente libere di legiferare in rapporto al loro diritto di cittadinanza.

Se esaminiamo gli Statuti dell'Alta Giurisdizione dei Cinque Villaggi,⁸⁾ dell'Alta Giurisdizione dell'Engadina Alta, di quella

1) Offizielle Sammlung, Chur 1807, I Band, pag. 27.

2) Raccolta ufficiale, Coira 1835, Fascicolo secondo, pag. 6, art. 3.

3) Pieth F. pag. 314, 315, 316.

4) Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 39 ss.

5) Pieth F. pag. 113.

6) v. n. 2, ma pag. 158 ss.

7) Data dell'entrata in vigore della nuova « Legge sull'acquisto ed esercizio dei diritti di cittadinanza cantonale, di Lega, giurisdizionale e comunale. v. Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 3 ss.

8) Sammlung sämtlicher Statutar-Rechte der Bünde, Hochgerichte und Gerichte des Eidgenossischen Standes Graubünden, III und IV Band, Chur 1837-1839.

di Davos e di quella di Klosters, non troviamo nessuna referenza alla legislazione cantonale. Questi Statuti determinano indipendentemente condizioni, modalità e contenuto del loro diritto di cittadinanza senza curarsi per nulla delle prescrizioni cantonali. Esse accettano come cittadini sia coloro che sono già membri del Cantone come pure gli stranieri. Però generalmente uno non può divenire cittadino di una Giurisdizione se non è accettato da tutti i Comuni componenti la Giurisdizione. Caso tipico è quello previsto dagli Statuti dell'Alta Giurisdizione dei Cinque Villaggi, i quali dicono: « Per quanto concerne l'accettazione di nuovi stranieri nella cittadinanza, nessuno dei nostri quattro Comuni deve avere il potere di accettare senza che lo vogliano e lo sappiano anche gli altri Comuni ».

La legge cantonale del 1835 portò alcune norme concernenti anche il diritto di cittadinanza di Giurisdizione. Insomma il Gran Consiglio voleva mettere un freno a questa quantità di diritti di cittadinanza, indipendenti l'uno dall'altro, esistente nel Cantone. Cominciò col condizionare seriamente la naturalizzazione dei non-grigioni, vale a dire degli stranieri che appena giunti sul nostro territorio domandavano la cittadinanza cantonale. Pose quindi come indispensabile per l'acquisto del diritto di cittadinanza cantonale, l'acquisto antecedente di tutti gli altri diritti di cittadinanza, tanto comunale, che giurisdizionale, che di Lega. Però lasciò intatti e validi i diritti di cittadinanza, solo comunale, o solo giurisdizionali, di coloro i quali li avevano acquistati in antecedenza. In questo modo, effettivamente, ci si trovò quasi allo stesso punto di prima. Le Giurisdizioni mantennero la loro indipendenza in questo campo, poiché se il Gran Consiglio non accettava la domanda di naturalizzazione a cittadino del Cantone dopo che il pentente aveva già ottenuta la cittadinanza giurisdizionale, questa rimaneva ed il richiedente era dichiarato cittadino della Giurisdizione lo stesso.⁹⁾

Questo stato di cose continuò fino al 1853, allorquando entrò in vigore la « Legge sulla impartizione della cittadinanza cantonale e comunale », relativa alla Costituzione Federale del 1848¹⁰⁾ ed alla « Legge cantonale intorno alla suddivisione del Cantone Grigione in Distretti e Circoli »,¹¹⁾ la quale sopprese assieme alle Leghe, anche le Alte Giurisdizioni, le Giurisdizioni ed i Comun Grandi con i loro diritti e privilegi.

Da qui innanzi non si parlò più che di diritto di cittadinanza cantonale e comunale.¹²⁾

⁹⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1847, Tomo quarto, pag. 7, art. 10 e 12.

¹⁰⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 1 ss.

¹¹⁾ Raccolta ufficiale, Coira 1857, Fascicolo primo, pag. 39 ss.

¹²⁾ Verhandlungen des Grossen Raths, 1850, pag. 30 e 74.